

Lettera aperta dell'Ancrel a Letta e Alfano. Con otto proposte concrete per la categoria

Compensi minimi per i revisori

Alcuni enti offrono stipendi bassi per indurre alla rinuncia

ItaliaOggi pubblica la lettera aperta del Comitato esecutivo dell'Ancrel indirizzata al presidente del consiglio Enrico Letta e al ministro dell'interno Angelino Alfano

Ill.mo Presidente del Consiglio
Ill.mo Ministro dell'Interno

L'Ancrel, l'associazione dei revisori e certificatori degli enti locali, ha accolto favorevolmente l'applicazione delle norme che dalla fine del 2012 hanno introdotto la designazione dei componenti dell'organo di controllo negli enti locali mediante estrazione a sorte e ciò in quanto si è definitivamente messo fine all'ingerenza della politica nell'individuazione di quella figura professionale che la legge 142/1990 aveva previsto, quale il revisore dei conti dell'ente locale, che opera in maniera indipendente.

La designazione del revisore mediante estrazione è risultata in questi due anni un metodo positivo che impedisce al pubblico amministratore di arrogarsi il diritto di esercitare influenza nel controllo, solo per il fatto di averlo nominato.

Ma alcuni amministratori non hanno accettato di buon grado questa norma e hanno cercato un rimedio; approfittando del fatto che non sono previsti dalla legge limiti minimi per i compensi spettanti all'organo di revisione, propongono al consiglio comunale, nel caso il revisore non sia gradito, di deliberare un compenso talmente basso da indurre il revisore stesso alla rinuncia dell'incarico.

Per far fronte a questo fenomeno che sta dilagando nel nostro Paese, chiediamo di intervenire urgentemente apportando una modifica al decreto del ministro dell'interno del 20 maggio 2005, fissando i limiti minimi dei compensi spettanti al revisore.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle S.V. sul fatto che a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal dl 95/12 e dl 174/12 si registra un raddoppio degli adempimenti a carico dei revisori degli enti locali chiamati obbligatoriamente ad esprimere e rilasciare molti più pareri e attestazioni rispetto a quando sono stati fissati i limiti massimi dei compensi spettanti nel sopracitato decreto per il quale non sono intervenuti, peraltro, successivamente, gli adeguamenti triennali che la legge prevede.



Enrico Letta e Angelino Alfano

Si ritiene che la figura del revisore dell'ente locale oggi, ben diversa da quella prevista dalla legge 142/1990, sia di fondamentale importanza e garanzia a favore di tutta la collettività; l'attività del revisore è a tutti gli effetti una prestazione professionale per la quale va riconosciuto un compenso commisurato al tempo che necessariamente va dedicato per le verifiche, ma soprattutto alle responsabilità sempre più gravose che la legge fa ricadere sul revisore stesso. Nella pagina di *ItaliaOggi* del 13 dicembre scorso abbiamo dimostrato l'iniquità degli attuali compensi in relazione all'impegno richiesto.

Nella speranza che dopo l'introduzione delle nuove disposizioni di nomina di cui sopra non si assimili più, come si faceva spesso in passato, il compenso spettante ai revisori degli enti locali ai «costi per la politica», confidiamo nel Vs. senso di responsabilità affinché interveniate subito mettendo fine ad un sistema che sta minando tutto l'impianto della revisione degli enti locali.

Il Comitato esecutivo dell'Ancrel intende, pertanto, sottoporre all'attenzione delle S.V. una serie di proposte di modifica migliorativa della legge attualmente in vigore:

1) Revisore unico alla prima esperienza

Nella fascia 1 (comuni fino a 4999 abitanti) dell'elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'interno, sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori

legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio-30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il ministero dell'interno.

Al revisore con pochi anni di iscrizione al registro o Ordine e con soli 10 crediti formativi non sembra possibile affidare la revisione in realtà che, per la loro piccola dimensione, hanno maggiore esigenza di apporti collaborativi.

Si propone di prevedere che per accedere alla prima fascia dell'elenco dei revisori degli enti locali è necessario dimostrare di aver effettuato almeno un anno di attività di collaboratore di un revisore presso un ente locale (con certificazione da parte dell'ente locale dello svolgimento effettivo dell'attività) ovvero di aver frequentato e superato l'esame finale di un corso preparatorio validato dal Ministero dell'interno di almeno 30 ore.

2) Regione di iscrizione

Alcuni revisori hanno residenza in una regione e lo studio in altra.

Si potrebbe lasciare la possibilità di iscriversi o nella regione di residenza o in quella di sede dello studio.

3) Estrazione ripetuta dello stesso revisore

Il sistema di estrazione non ha limitazioni per chi è già stato estratto anche nello stesso giorno.

Si potrebbe inibire dall'estrazione per un anno chi è stato estratto otto volte (che corrisponde al limite degli incarichi previsto dalla legge) nel corso del triennio.

4) Comunicazione della estrazione

Alcuni revisori hanno lamentato il fatto che l'esito della estrazione è stato comunicato in modo irruotale o con ritardo.

Sarebbe opportuno che gli estratti fossero avvisati tramite Pec e che nel sito delle prefetture venissero pubblicati i nominativi degli estratti.

5) Crediti formativi

Sembra opportuno concedere crediti formativi non solo a chi ha frequentato corsi o eventi validati dal Ministero dell'interno, ma anche al relatore.

6) Compenso minimo

Per le ragioni sopraportate, si propone che la richiesta di estrazione da parte degli enti locali alla prefettura venga effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza (anziché due mesi prima) e che contenga già l'indicazione del compenso minimo previsto in bilancio di previsione ovvero, in sua assenza, pari a quello previsto nel bilancio dell'esercizio precedente e che detto compenso sia vincolante per gli enti all'atto della nomina dei nuovi revisori.

7) Compenso al revisore

unico

Al revisore unico nei comuni da 5 mila a 15 mila abitanti viene attribuito, all'atto della nomina, seguendo le indicazioni della circolare Fl 5/2007 del ministero dell'interno, un compenso «provvisorio» base pari a quello dei comuni da 3 mila a 4.999 abitanti in attesa di un provvedimento, non ancora emanato, di determinazione del compenso base di riferimento.

Occorre stabilire in via definitiva tale compenso. La situazione di provvisorietà si è protratta per troppo tempo.

8) Pubblicità ai verbali di estrazione

Si propone di disporre che le prefetture pubblichino almeno 30 giorni prima nel proprio sito le date di estrazione indicando gli enti richiedenti i nominativi dei nuovi revisori, accorpando le estrazioni richieste in una data fissa del mese e pubblicando in seguito all'estrazione il relativo verbale, sempre nel proprio sito, con possibilità di consultazione da parte di chiunque.

Cordiali saluti.
Li, 10 gennaio 2014
Il comitato esecutivo
Ancrel



ANCREL
CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830